

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2021, n. 36

Bilancio di previsione 2022-2024.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1. Per l'esercizio finanziario 2022 sono previste entrate di competenza per euro 17.233.478.771,30 e di cassa per euro 22.110.525.192,24 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.233.478.771,30 e pagamenti per euro 20.914.856.106,53 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro 16.694.001.506,21 e autorizzati impegni di spesa per euro 16.694.001.506,21 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di competenza per euro 16.639.829.121,02 e autorizzati impegni di spesa per euro 16.639.829.121,02 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2

Allegati al bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) Nota integrativa (Allegato 1);
- b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
- c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
- d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
- e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
- f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
- g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
- h) Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato 8);
- i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
- j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 10);
- k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 11);
- l) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 12);
- m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);
- n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 14);
- o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 15);
- p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della

contabilità della Regione" (Allegato 16);

q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 17).

Art. 3

Autorizzazione al ricorso all'indebitamento in attuazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 118/2011.

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2022 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 306.812.997,17 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2021 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari all'1,74%. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 13.649.771,33 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2023 e 2024 nella parte spesa del bilancio di previsione 2022-2024 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Art. 4

Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche.

1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio 2022-2024 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 85.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 15.000.000,00 nel 2022, euro 35.000.000,00 nel 2023 ed euro 35.000.000,00 nel 2024.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui ai commi precedenti per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari all'1,74%. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per

l'effettuazione dei pagamenti.

6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

7. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 645.776,97 per il 2023 e in euro 2.152.589,89 per il 2024, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2023 e 2024 nella parte spesa del bilancio di previsione 2022-2024 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Art. 5

Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.

1. Per l'attuazione di spese d'investimento finalizzate alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale è autorizzata nell'anno 2022 alla contrazione di nuovo indebitamento, per un importo non superiore ad euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), erogabile nell'esercizio 2024, in una o più soluzioni, ed in ammortamento a decorrere dall'esercizio 2025, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 2,36%. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

3. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

6. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 14.005.908,57 per gli anni 2025 e seguenti e trova riscontro di copertura con le risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" (Titoli 1 "Spese correnti" e 4 "Rimborso prestiti").

Art. 6

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2022, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 7

Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") è determinato in euro 937.500,00 per l'esercizio 2022, in euro 730.000,00 per l'esercizio 2023 ed in euro

850.000,00 per l'esercizio 2024.

2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale") è determinato in euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023 e 2024.

Art. 8

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 dicembre 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.

Art. 2 - Allegati al bilancio.

Art. 3 - Autorizzazione al ricorso all'indebitamento in attuazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 118/2011.

Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche.

Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.

Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 7 - Fondi speciali.

Art. 8 - Entrata in vigore.